

“FONDO ROTATIVO IMPRESE TURISTICHE”

SOGGETTO GESTORE

MINISTERO DEL TURISMO - <https://www.ministeroturismo.gov.it/>

FINALITA'

Sostegno agli investimenti per il settore del turismo in particolare interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INNOVAZIONE DIGITALE.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Imprese Alberghiere
- Strutture che svolgono attività Agrituristiche
- Strutture Ricettive all'aria aperta
- Imprese del comparto Turistico, Ricreativo, Fieristico e Congressuale, ivi compresi gli Stabilimenti Balneari, i Complessi Termali, i Porti Turistici, i Parchi Tematici inclusi i Parchi acquatici e faunistici

I SOGGETTI BENEFICIARI:

- devono gestire, in virtù di un CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, devono essere PROPRIETARI degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

I SOGGETTI BENEFICIARI alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi devono:

- essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese e inseriti negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere ricevuto una POSITIVA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO da parte di una BANCA FINANZIATRICE, e disporre di una DELIBERA DI FINANZIAMENTO adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento promossi dai soggetti Beneficiari in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, riguardanti:

- a) Interventi di **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>), ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell'aria;
- b) Interventi di **RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA** di cui all'art.16-bis, co.1, lettera i), del D.P.R. n. 917/1986 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/dettristredil36/np>);
- c) Interventi di **ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**, in conformità alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/27/096G0512/sg>);
- d) Interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg>) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- e) Interventi di realizzazione di **PISCINE TERMALI** e l'acquisizione di **ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE** per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'art.3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) Interventi di **DIGITALIZZAZIONE** con riferimento alle spese previste dall'art.9, co.2, del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg>), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14G00121/sg>);
- g) interventi di **ACQUISTO/RINNOVO DI ARREDI**;
- h) interventi riguardanti i **CENTRI TERMALI, I PORTI TURISTICI, I PARCHI TEMATICI, INCLUSI I PARCHI ACQUATICI E FAUNISTICI**.

I Programmi di investimento devono:

- essere compatibili con le rispettive finalità statutarie;
- essere organici e funzionali all'attività esercitata;
- essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo**;
- essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale con spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a € 500.000,00 e non superiori a € 10.000.000,00.
- essere **avviati e conclusi** rispettivamente entro **6 mesi** e **30 mesi** dalla data di stipula del Contratto di finanziamento.
Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una **proroga** del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili agli incentivi le spese (al netto dell'IVA) necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

- SERVIZI DI PROGETTAZIONE (max 2%);
- SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI (max 5% dell'importo complessivo ammissibile del Programma);
- FABBRICATI, OPERE MURARIE E ASSIMILATE (max 50% dell'importo complessivo ammissibile del Programma);
- MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE, nuovi di fabbrica;
- spese per la DIGITALIZZAZIONE previste dall'art.9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, (max 5%).

Il Ministero si riserva con successive comunicazioni di chiarire l'ambito delle spese ammissibili.

Ai fini della relativa ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un **CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO** alla realizzazione del Programma di investimento e i beni cui sono riferite, devono:

- essere ammortizzabili;
- qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa turistica da parte del Soggetto beneficiario e comunque nel territorio nazionale;
- essere acquistati a condizioni di mercato da imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
- figurare nell'attivo di bilancio del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.

In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità a realizzare il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OFFERTA RICETTIVA con investimenti finalizzati alla SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE;
- obbligatorie a norma di legge.

INCENTIVI CONCEDIBILI

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del **contributo diretto alla spesa** e del **Finanziamento agevolato**.

Il **CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA** è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR:

- per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, **lettera a)** del TFUE (AREE DEL MEZZOGIORNO), il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell'art.14 del Reg. Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:
 - **30%** per le imprese di MICRO dimensione;
 - **23%** per le imprese di PICCOLA dimensione;
 - **18%** per le imprese di MEDIA dimensione;
 - **10%** per le imprese di GRANDE dimensione.

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto **dell'innovazione digitale** promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un **incremento del 5%** del contributo diretto alla spesa.

- per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, **lettera c)** del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell'art.14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:
 - **25%** per le imprese di MICRO dimensione;

- 20% per le imprese di PICCOLA dimensione;
 - 15% per le imprese di MEDIA dimensione;
 - 5% per le imprese di GRANDE dimensione.
- per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, articolato nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER come segue:
- 15% per le imprese di MICRO e PICCOLA dimensione;
 - 5% per le imprese di MEDIA dimensione.

Il **TASSO D'INTERESSE** da applicare al **FINANZIAMENTO AGEVOLATO** è pari allo **0,50% annuo**.

La **DURATA** del Finanziamento non può essere superiore a **15 anni**, comprensiva di un periodo di **PREAMMORTAMENTO** commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**.

Il Finanziamento agevolato deve essere **associato** a un **FINANZIAMENTO BANCARIO** a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice.

Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il **FINANZIAMENTO**, regolato in modo unitario da un **UNICO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**.

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili.

Il Finanziamento può essere assistito da idonee **GARANZIE**, ivi incluse le garanzie di cui all'art.6, co.14-bis, del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.

Il **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO** prevede che il rimborso avvenga secondo un **PIANO DI AMMORTAMENTO a RATE SEMESTRALI COSTANTI POSTICIPATE**, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un **PERIODO DI PREAMMORTAMENTO TECNICO, aggiuntivo** rispetto al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.

L'**INCENTIVO** derivante dal **FINANZIAMENTO AGEVOLATO** è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato.

Gli incentivi **NON SONO CUMULABILI** con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, **NON SONO CUMULABILI** con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo aiuto di Stato.

BANCHE FINANZIATRICI

Ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una **POSITIVA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO** da parte di una **BANCA FINANZIATRICE** e devono allegare alla domanda di incentivo la **DELIBERA DI FINANZIAMENTO** assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili.

La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla **Convenzione**, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP.

Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, e si obbliga, laddove ne ricorrano le condizioni, oltre che a rilasciare la Delibera di finanziamento, alla stipula del Contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono concessi sulla base di una PROCEDURA VALUTATIVA.

La domanda di incentivo è presentata al MINISTERO a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero pubblicato sul proprio sito istituzionale.

In relazione al Programma di investimento proposto, ciascuno dei soggetti può presentare nell'ambito del presente intervento **UNA SOLA DOMANDA DI ACCESSO** agli incentivi.

Alla domanda di incentivo deve essere allegata la seguente documentazione:

- **SCHEDE TECNICHE**, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al Programma di investimento;
- **PIANO PROGETTUALE**, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;
- **DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE** o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica;
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO** rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale relativa alle dimensioni di impresa;
- **DELIBERA DI FINANZIAMENTO** adottata dalla Banca finanziatrice.

Ricevuta la delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero procede entro 60 giorni all'adozione del **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE** degli incentivi, la cui validità rimane subordinata alla stipula del Contratto di finanziamento, e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione al Soggetto beneficiario, a CDP, al Soggetto gestore e alla Banca finanziatrice.

Entro i 90 giorni dal ricevimento del Provvedimento, la Banca finanziatrice procede alla **stipula del Contratto di finanziamento** con il Soggetto beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP.

EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dai Soggetti beneficiari, in non più di **2 soluzioni, più l'ultima a saldo**, in relazione a Stati di Avanzamento del Programma di investimento.

Il Contratto di finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in **ANTICIPAZIONE** nel limite del 20%.

L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l'acquisizione di idonee garanzie.

La **prima richiesta di erogazione** per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione.

L'erogazione delle quote di **CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA** è effettuata dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore.